DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per le arance amare o bigarade

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(66/608/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisco la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3 e l'articolo 29,

Vista la lettera del 20 maggio 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario di 160 tonnellate, ai dazi del 4,5 % e del 6 % a seconda del periodo, per le arance amare o bigarade della voce ex 08.02 A I e II della tariffa doganale comune contemplate nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, le arance amare erano importate nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio, mentre i dazi della tariffa doganale comune sono del 15 % e del 20 % a seconda del periodo;

Considerando i seguenti dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente:

(in tonnellate)

Importazioni (1)	Totale	C.E.E.	Paesi terzi	
1961	170	—	170	
1962	124	—	124	
1963	185	—	185	
1964	158	—	158	
1965 (1)		—	200	stime
1966 (2)		—	150	
Esportazioni:	trascurabili			

(1) Le importazioni si effettuano praticamente soltanto durante il primo trimestre dell'anno.

(2) A partire dal 1965 le arance amare sono considerate nelle statistiche insieme alle arance dolci.

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 25 a beneficio di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per rimediare agli inconvenienti che potrebbero risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti di cui all'articolo 29;

Considerando che lo Stato membro richiedente deve in particolare assicurare l'approvvigionamento di arance amare delle sue industrie conserviere; che la concessione di un contingente tariffario di volume e a un dazio adeguati per le arance amare non può compromettere, per quanto riguarda i prodotti considerati nella presente decisione, la realizzazione degli obiettivi della politica comune elaborata dalla Comunità nel settore della frutta, a causa, da un lato, del livello ridotto degli scambi intracomunitari rispetto alle disponibilità comunitarie esportabili e, dall'altro, dei dazi ridotti dei contingenti previsti dalla presente decisione; che, inoltre, non sussiste alcun motivo di temere che un contingente tariffario di volume adeguato determini nell'utilizzazione di detti prodotti un aumento tale da ostacolare lo sviluppo della produzione comunitaria di prodotti analoghi; che le arance amare non entrano in effettiva concorrenza con gli altri frutti; che, anche se è necessario provvedere affinché le condizioni di approvvigionamento delle industrie conserviere dello Stato membro richiedente non falsino la concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, tale pericolo non sembra tuttavia rilevante nel caso in esame, in quanto i due Stati membri che non richiedono contingenti tariffari per i prodotti in causa, cioè l'Italia e la Francia, dispongono di un approvvigionamento proprio;

Considerando che dall'insieme della situazione sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente incontra delle difficoltà che giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune; che tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che le importazioni di arance amare dai paesi terzi effettuate dallo Stato membro richiedente dal 1962 al 1966 hanno raggiunto la media di 160 tonnellate circa; che tale cifra, corrispondente al volume del contingente richiesto per il 1967, dovrebbe probabilmente essere raggiunta anche nel 1967; che bisogna tuttavia lasciare un margine sufficiente per permettere il collocamento di eventuali disponibilità comunitarie esportabili verso il Regno dei Paesi Bassi, che un volume di 150 tonnellate sembra quindi adeguato;

Considerando che, per la fissazione dei dazi dei contingenti, bisogna tener conto della situazione particolare del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale; che, d'altra parte, il compimento di tale unione doganale è previsto per il 1968; che tali considerazioni inducono ad applicare al contingente tariffario per i prodotti in causa dazi uguali al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune; che, per i prodotti che formano oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto motivi che giustificherebbero eccezionalmente la fissazione dei dazi ad un livello inferiore; che su queste basi i dazi dei contingenti sono rispettivamente dell'8 % per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 1967 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 1967 e del 6 % per il periodo dal 1° aprile al 15 ottobre 1967;

Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione, non si sono potute trarre indicazioni che permettano di concludere che la concessione di contingenti tariffari nei limiti indicati sarebbe tale da provocare perturbazioni notevoli sul mercato dei prodotti di cui trattasi;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato all'importazione dai paesi terzi;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per coprire il fabbisogno diretto degli utilizzatori dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al Regno dei Paesi Bassi è concesso un contingente tariffario per le importazioni dai paesi terzi di arance amare o bigarade delle voci ex 08.02 A I e II della tariffa doganale comune, entro i limiti di un quantitativo di 150 tonnellate ed ai dazi dell'8 % per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 1967 o dal 16 ottobre al 31 dicembre 1967 e del 6 % per il periodo dal 1° aprile al 15 ottobre 1967. Tale contingente dovrà essere utilizzato esclusivamente all'interno dello Stato membro importatore.

In essun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN